

COMUNE DI MARSALA

PROGETTO ESECUTIVO PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI MOBILITA' PEDONALE PER PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	4
Art. 1.1 - DEFINIZIONI	4
Art. 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1.3 - AMMONTARE DELL' APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI.....	6
Art. 1.4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 1.5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE.....	8
Art. 1.6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	8
Art. 1.7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	8
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	10
Art. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
Art. 2.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
Art. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
Art. 2.5 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	11
Art. 2.6 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	12
Art. 2.7 - CAUZIONE PROVVISORIA	12
Art. 2.8 - CAUZIONE DEFINITIVA	13
Art. 2.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	13
Art. 2.10 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	15
Art. 2.11 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	15
Art. 2.12 - CARTELLI ALL' ESTERNO DEL CANTIERE	15
Art. 2.13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	16

Art. 2.14 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	16
Art. 2.15 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONE.....	17
Art. 2.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	20
Art. 2.17 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	22
Art. 2.18 - SICUREZZA DEI LAVORI	22
Art. 2.19 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	24
Art. 2.20 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	25
Art. 2.21 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	26
Art. 2.22 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO	26
Art. 2.23 - LAVORI A MISURA	26
Art. 2.24 - LAVORI IN ECONOMIA	27
Art. 2.25 - CONTO FINALE	27
Art. 2.26 - COLLAUDO.....	27
Art. 2.27 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	27
Art. 2.28 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	31
Art. 2.29 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE.....	31
Art. 2.30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
Art. 2.31 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI	32
Art. 2.32 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	32
Art. 2.33 - RESPONSABILITÀ, MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI	33
Art. 2.34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	34
Art. 2.35 - NORME GENERALI.....	34

CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.1 - DEFINIZIONI

- Amministrazione Comune di Marsala, la Stazione Appaltante;
- Appaltatore, l'Impresa Esecutrice dei lavori;
- Capitolato Generale, il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, emanato con
- Decreto 19 aprile 2000 n° 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici;
- Capitolato Speciale, il presente documento;
- Contratto, il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- Progetto, il Progetto approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- Elenco dei Prezzi Unitari, documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto;
- O.M.R., l'Offerta al Massimo Ribasso che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di
- Gara;
- D. Lgs., il Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
- 2004/18/CE"
- Regolamento, il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010, il Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n° 163/2006;
- PSC, il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D. Lgs. n° 81/2008;
- PSS, il Piano Sostitutivo di Sicurezza previsto D. Lgs. n° 81/2008;
- POS, il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n° 81/2008;

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e provviste necessarie per i lavori di **"POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI MOBILITA' PEDONALE PER PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE"**, da eseguirsi a seguito del finanziamento del PO-FESR 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 6.1.3.5 "Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriale".

Esse saranno realizzate secondo le condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli allegati Disciplinari tecnici per le varie categorie di lavoro, che sono parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto, in conformità ai disegni ad esso allegati e salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, possono essere impartite dalla Direzione Lavori.

Lo scopo dei lavori è quello di adattare la strada all'uomo, garantendo una maggiore libertà di movimento in sicurezza agli utenti deboli, e ciò può avvenire ridisegnando le strade a misura di

pedoni e in particolare di pedoni con disabilità sensoriali, realizzando una città in grado di offrire un ambiente fruibile, sicuro, confortevole e adatto alle esigenze vitali dell'intera comunità. A tale risultato si può giungere tramite la predisposizione di diversi interventi, quali l'abbattimento delle relative barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali. Gli interventi di adeguamento rappresentano un'occasione per poter ridisegnare all'interno del centro urbano, una rete di collegamenti sicuri ed accessibili ai pedoni sia normodotati che con disabilità.

Sono state individuate le tipologie dei problemi e si sono proposte le soluzioni più opportune come di seguito elencate:

Tipologia n°1: Gli abbassamenti dei marciapiedi (scivoli) ai lati dell'attraversamento esistono e non sono conformi alle norme.

Intervento: *Modificare gli scivoli esistenti per renderli conformi alle norme vigenti.*

Tipologia n°2: La larghezza del marciapiede insufficiente a garantire la mobilità dei pedoni con disabilità motorie (persone in carrozzina, ect.) a causa di ostacoli o dimensioni ridotte del marciapiede.

Intervento: *Eliminare o spostare gli ostacoli presenti in modo da realizzare un percorso pedonale libero da intralci e di larghezza sufficiente. Dove possibile si è previsto l'allargamento del marciapiede e la realizzazione di avanzamenti dei marciapiedi ("baffi") in corrispondenza dell'intersezione o degli attraversamenti pedonali.*

Tipologia n°3: Gli abbassamenti dei marciapiedi (scivoli) ai lati dell'attraversamento non sono dotati di segnali tattili conformi alle norme

Intervento: *Collocazione, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di segnali tattili conformi alle norme vigenti.*

Tipologia n°4: Ingresso delle stazioni ferroviarie, degli uffici servizi pubblici di pubblica utilità non riconoscibili per i non vedenti e/o ipovedenti

Intervento: *Collocazione, in corrispondenza degli ingressi di segnali tattili conformi alle norme vigenti.*

Tipologia n°5: La collocazione dell'attraversamento pedonale nell'intersezione non è pertinente.

Soluzione: *Spostare o realizzare gli attraversamenti pedonali.*

Tipologia n°6: La lunghezza del passaggio pedonale troppo lunga. (La lunghezza di un passaggio pedonale non dovrebbe superare gli 8 m in assenza di semaforo e i 12 m in presenza di semaforo).

Intervento: *Prevedere la realizzazione di avanzamenti dei marciapiedi ("baffi") nei marciapiedi per diminuire la distanza da percorrere o la realizzazione di un rifugio pedonale tra i sensi opposti di circolazione per contenere l'estensione dell'attraversamento.*

Tipologia n°7: Gli attraversamenti pedonali in prossimità dell'intersezione non sono coordinati adeguatamente con i rispettivi percorsi, compromettendo la sicurezza dei pedoni.

Intervento: *realizzare o spostare l'attraversamento pedonale, facendolo coincidere, dove possibile, con le traiettorie preferite dai pedoni. Installare attrezzature che inducano i pedoni ad attraversare lungo i percorsi ad essi destinati, come avanzamenti dei marciapiedi o eventualmente platee rialzate.*

Tipologia n°8: Ci sono elementi che limitano la visibilità in corrispondenza degli attraversamenti. I pedoni che si immettono sulla carreggiata non sono visibili da una distanza sufficiente.

Intervento: *si è previsto dall'avanzamento dei marciapiedi in corrispondenza dell'attraversamento, che consente di accorciare il percorso di attraversamento pedonale, garantendo nel contempo il miglioramento della visibilità reciproca tra pedoni e conducenti di veicoli a motore, inoltre tale avanzamento impedisce la sosta dei veicoli in prossimità degli incroci o sopra*

le strisce pedonali. Inoltre si è previsto di eliminare tutte le possibili ostruzioni alla visuale in corrispondenza dei punti di attraversamento.

Tipologia n°9: Nel caso di incroci semaforizzati, i semafori non sono a norma.

Intervento: Adeguare i semafori alla normativa vigente.

Il tutto lungo i marciapiedi individuati nelle planimetrie allegate al progetto esecutivo e comunque secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.

Art. 1.3 - AMMONTARE DELL' APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, compensato a misura, ammonta a € 332.907,86 (Euro trecentotrentaduenovecentosette/86) di cui € 14.539,36 (quattordicicinquacentotrentanove/36) per oneri per la sicurezza, € 117.092,14 (centodiciassetteenovecentadue/14) per somme a disposizione dell'amministrazione, per un **importo complessivo di € 450.000,00**, come meglio specificato nel quadro economico di seguito.

Quadro economico dei lavori

Importo dei lavori comprensivo dei costi sicurezza	€ 332 907,86	€ 332 907,86
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 539,36	
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 318 368,50	
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
Iva su lavori 10%	€ 33 290,79	
Imprevisti ed arrotondamenti su lavori (< 5%)	€ 11 010,26	
Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006	€ 3 330,00	
Competenze tecniche per dir. lavori e coordinat. secur. esec.compr, di Iva e INARCASSA o altro Ente	€ 47 966,71	
Importo oneri tecnici per incentivi 2% ex art. 92 c.5 D. Lgs. 163/06 compresa IRAP	€ 5 825,40	
Collaudi tecnico-amministrativo compr, di Iva e INARCASSA o altro Ente	€ 1 313,77	
Polizze assicurative per il verificatore (ai sensi dell'art. 57 del DPR 207/2010) e per il progettista (ai sensi l'articolo 5 del DPR 137/2012)	€ 5 000,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 2 105,21	
Pubblicazione gara	€ 7 000,00	
Oneri contrib. Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 117 092,14	€ 117 092,14
IMPORTO TOTALE		€ 450 000,00

L'importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza, evidenziati nel bando di gara e non soggetto al ribasso d'asta, come disposto dall'art. n°131 del D.Lgs. 163/2006, che ammonta a € 14.539,36 (quattordicicinquacentotrentanove/36) per oneri per la sicurezza, verrà pagato ad ogni

Stato di avanzamento in proporzione percentuale pari al **4,367%** all' avanzamento dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell' offerta di tutti gli oneri (esplicitati o meno) posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con l' importo, da ridurre del ribasso d' asta.

Ai soli fini amministrativi (redazione Stati di avanzamento lavori), nella tabella seguente sono indicate le incidenze, sull' intero ammontare dell' appalto, delle singole categorie di lavoro.

**QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DI
PERCENTUALIZZAZIONE
DELLE CATEGORIE DI
LAVORO**

	€	%
LAVORI A MISURA	332'907,86	100,000
CATEGORIE		
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...		
Scavi, rinterri, demolizioni, scarificazioni, rilevati	10'370,50	3,115
Conglomerati di cemento, acciaio per cemento armato, casseforme	34'317,59	10,308
Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali	283'589,24	85,186
Opere in ferro	545,25	0,164
Lavori di adeguamento e manutenzione	1'985,28	0,596
Impianti elettrici	2'100,00	0,631
TOTALE euro	332'907,86	100,000

Essendo il ribasso offerto dall'Appaltatore scaturito da proprie valutazioni tecniche, economiche e computistiche sul complesso dei lavori da eseguirsi a forfait, così come descritti dagli elaborati di progetto, le cifre dei precedenti prospetti, che indicano le incidenze delle diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e comunque nel rispetto della normativa di cui al D. LGS. n° 163/12.04.2006 e ss.mm.ii., e al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e da tutte le altre Leggi Statali e Regionali in materia di Opere Pubbliche.

Inoltre, in nessun caso, eventuali integrazioni e migliorie relative al piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 93 del D. LGS. n°163/12.04.2006 e ss.mm.ii., proposte dall' Impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Art. 1.4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), aggiudicato ai sensi dell'art. n°82 comma 2.a del D. LGS.

n°163/2006, mediante unico ribasso su elenco prezzi posto a base di gara (Criterio del prezzo più basso) e dell'art. 118 del DPR n°207/2010, ("Regolamento di Esecuzione").

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate ai sensi del D. Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai lavori a misura già previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, nella descrizione degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

Sulla base degli elaborati di progetto, del computo metrico estimativo e delle considerazioni tecniche afferenti la realizzazione delle opere, sono state individuate le categorie di lavoro, che dovranno caratterizzare la contabilizzazione delle opere a misura, nonché i punti percentuali di ciascuna di esse rispetto alla totalità dell'opera (mediante il rapporto della somma dei dati economici raggruppati per ciascuna categorie di lavoro ed il costo totale risultante dal computo metrico estimativo).

Art. 1.5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Demolizione, ripristino e ampliamento di marciapiedi realizzazione di scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione di percorsi sensoriali e indicazioni di attraversamento:

- completamento di marciapiedi con posa in opera di pavimentazione in pietrini di cemento (in continuazione di quanto esistente), ovvero rimozione di cordoli in pietra calcarea e nuova messa in opera con pietrini di cemento in altre zone di ampliamento previste in progetto;

Per tutte le categorie di lavori sopraindicate ulteriori specificazioni sono riportate nella relazione nel disciplinare tecnico relativo e in tutto quanto indicato nei disegni di progetto, nell' Elenco Prezzi Unitari, Analisi dei prezzi e quant'altro contenuto negli elaborati progettuali allegati al contratto e salvo quanto indicato dalla DD.LL.

Art. 1.6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia.

Art. 1.7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale, come previsto dal D. LGS. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., e per le parti

non in contrasto con il Codice degli Appalti, dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e da tutte le altre Leggi Statali e Regionali in materia di Opere Pubbliche, e con quanto previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

2. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
3. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 114 del D. Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii..
4. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Salvo i casi di cui ai commi 2 e 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
7. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
8. Quanto sopra decade in presenza di legislazione sopravvenuta o sopravveniente sia essa di carattere nazionale o regionale, o per fronteggiare lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale che, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario, siano diventati necessari all'esecuzione dell'opera.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.NI., C.NR..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. LGS. 81/2008 e ss.mm.ii., 528/99, e dal D. Lgs. n° 222/2005, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), D.P.C.M. 05.12.1997 e ss.mm.ii..

Art. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, ai sensi DPR 207/2010, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto e al Capitolato Generale, tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e grafici allegati al progetto esecutivo.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di LL.PP., e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n°2248, allegato F, per quanto applicabile;
- D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla Legge n°62/2005 (Comunitaria 2004);
- il regolamento generale approvato con al DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 2.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito

verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:
 - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
 - di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
 - di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole d'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
 - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
 - di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 140 del D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii..
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D. Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii. .

Art. 2.5 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.6 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del DPR 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 93/2004 e 74/2007, Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell'art. 40 del D. LGS. n° 163/12.04.2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/01.08.2002 e dalla Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

Num.Ord. TARIFFA			IMPORTI	incidenza %
			TOTALE	
	CATEGORIA	CLASSIFICA		
001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	II	332'907,86	100,000
	Totale euro		332'907,86	100,000

Art. 2.7 - CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da prestare anche mediante fidejussoria bancaria o assicurativa (la cui validità non può essere inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta), con i contenuti prescritti dall'art. 75 del D. LGS. n° 163/12.04.2006 e ss.mm.ii., (impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia pari al 10% dell'importo dei lavori, compreso le modifiche introdotte dalla Legge n° 166/2002 art. 7 lett. t, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario – previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale – previsione operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante), copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Tale cauzione provvisoria, per le imprese munite della certificazione di qualità (conforme alle norme europee della serie "UNI-EN ISO 9000"), rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000, è ridotta del 50%, e dovrà coprire un arco temporale di 180

giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 2.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e dell'art. 123 D.P.R. 207/2010 e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/01.08.2002 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la garanzia è ridotta della metà.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 2.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 2, del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, compreso quanto previsto all'art. 10 della Legge n° 166/2002, dalla legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004), e come ulteriormente modificato D.P.R. 207/2010, **tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 16 del 03.08.2010, provvederà al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni.

E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37, del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla Legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004).

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria

prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali: l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 11, della D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla Legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004), l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n°575 e ss.mm.i i., fino alla legge 356/92.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore

resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Art. 2.10 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. LGS. n° 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), e da altre eventuali sanzioni previste da successive modifiche ed integrazioni alla norma di cui innanzi.

Art. 2.11 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ovvero nel rispetto di quanto previsto nell'art. 118 del D. LGS. n°163/2006 e ss.mm.ii..
2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini di erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Art. 2.12 - CARTELLI ALL' ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n° 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,80 (larghezza) per m. 2,20 (altezza) in cui deve essere indicato l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, la data di consegna / inizio e ultimazione lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D. LGS. n°163/2006 e ss.mm.ii., i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti

nonché i dati di cui al comma 2, punto 4 dello stesso art. 118 del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., il tutto secondo uno schema preventivamente approvato dal Direttore dei Lavori.

Il cartellone da collocare deve riportare gli estremi dell'Ente finanziatore.

Art. 2.13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,

dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 118 del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n°166/2002 e dalla Legge n°62/2005 (Comunitaria 2004).

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.14 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 75, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004), l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1. fideiussione - bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D. Lgs. n°385/1993, art. 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - per l'esecuzione del contratto, di validità pari alla durata del contratto medesimo e contenente l'impegno a prorogarne l'efficacia su richiesta dell'Ente.

La fideiussione:

dovrà essere prestata ai sensi del D. LGS. n°163/2006 e ss.mm.ii., art. 113;

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

dovrà essere di importo pari a quello che sarà richiesto ;

2. polizza assicurativa, priva di franchigie,

che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, da insufficiente progettazione, da azioni di terzi o cause di forza maggiore -, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, avente validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per la RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a €500.000.00, per la RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a €500.000,00.

Le fideiussioni/polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

L'impresa appaltatrice è tenuta altresì alle spese delle polizze richieste da altri Enti (Provincia, ENEL, TELECOM, ecc.), e/o Uffici per i lavori da eseguire su viabilità e/o reti di loro competenza, se non già compresi nelle polizze sopra indicate.

Art. 2.15 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONE

L'amministrazione comunale ha facoltà di ricorrere all'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 9 (ultima parte) del D. Lgs. n°163/2006, così modificato dall'art. 1 comma 1b) del D. Lgs. n°53/2010, per tutelare l'interesse pubblico qualora fosse compromesso il finanziamento comunitario.

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione

in materia di LL.PP. di cui all'art. 5 e all'art. 253 commi 2 e 3 del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n°166/2002 e dalla legge n°62/2005 (Comunitaria 2004).

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131, comma 2c del D. Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii., presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla legge n°62/2005 (comunitaria 2004).

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata **una penale giornaliera pari a 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'importo contrattuale (DPR N°207/2010).**

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 (trenta), la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di

avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D. Lgs. n° 81/2008 e 528/99 e ss.mm.ii., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 2.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale (D.P.R. n°207/2010).
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 2.15, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma

esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui allo stesso articolo 2.15.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n° 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 2.18 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 114, D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. ii., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 2.17 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dall' art. 166 del Regolamento n° 207/2010 di attuazione in materia di LL .PP., e saranno compensati ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del **Capitolato Generale** dello Stato (Ministero dei LL.PP.), sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

E' pure a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad altre opere eseguite per conto dell'Amm.ne, in conseguenza di negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 2.18 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131, del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art.128 del sopra richiamato D. LGS. n°163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n°166/2002 e dalla legge n°62/2005 (Comunitaria 2004).

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. LGS. n° 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 2 del predetto D. LGS. 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D. LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla legge n° 62/2005 (Legge Comunitaria), ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza", i dati relativi all'impresa esecutrice, quali:

Anagrafica dell'impresa esecutrice; Rappresentante legale (datore di lavoro);

Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;

Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);

Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);

i dati relativi al singolo cantiere

Ubicazione del cantiere;

Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;

Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC); Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;

Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;

Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da

portare a conoscenza del medico competente;

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere

Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere Organizzazione e viabilità del cantiere

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:-Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97

Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 2.19 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00)**; contestualmente saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo

d'appalto è fissato, in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Tale somma sarà somministrata tenendo conto dei tempi di accredito da parte dell'Ente Finanziatore (Regione Sicilia/Stato), senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere per i tempi tecnici di accredito dei vari acconti e del saldo da parte dell'Ente sopra citato.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, possono essere rifiutati dalla Direzione dei Lavori.

E' fatto, inoltre, obbligo agli affidatari il rispetto delle nuove disposizioni antimafia – Legge 13.08.2010, n° 136, in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e movimenti finanziari, con l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche (ved. art. 3 L. n°136/2010).

Art. 2.20 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore, con le scansioni fissate al punto precedente, è condizionato all'erogazione al Comune di Marsala delle relative risorse economiche utili da parte della Regione Sicilia, trattandosi di Fondi PO-FESR 2007/2013. Il ritardo o quant'altro incida sull'adempimento dell'obbligazione di pagamento causato dalla non tempestiva predetta erogazione regionale solleva il Comune di Marsala dall'obbligo di corrispondere importi, comunque denominati, a titolo di mora o di penalità genericamente intesa.

Si farà inoltre riferimento ai seguenti:

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 2.19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, del D. LGS. n°163/2006 e ss.mm.ii..
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, del D. LGS. n°163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii..
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
5. Si stabilisce che, nel caso in cui l'intervento sia finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, ai

sensi della Circolare della stessa Cassa n° 1120/83 (in G.U. 11/07/1983, n° 188), non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato presso la competente Tesoreria.

Art. 2.21 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 2.19, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 2.22 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

E' vietata qualunque cessione del credito senza l'espressa preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Ai sensi del Regolamento n° 207/2010 di attuazione in materia di LL.PP. e ss.mm.ii. e dell' art. 133 del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002 e dalla legge n 62/2005 (Comunitaria 2004), le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell' Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall' appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l' esercizio dell' attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all' Amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell' appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 2.23 - LAVORI A MISURA

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53, quarto comma, del D.Lgs. n.163/2006.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n.163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n.163/2006.
5. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a misura non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le

voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 2.24 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale (D.P.R. n°207/2010).

Gli operai per detti lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi ed accessori in perfetto stato di efficienza. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio, nonché i mezzi per il carico e trasporto del materiale proveniente dagli scavi effettuati in economia a discarica ubicata a qualsiasi distanza. Per tali oneri l'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso oltre quelli già previsti nelle relative voci di Elenco Prezzi.

Art. 2.25 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 4 (QUATTRO) MESI dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 2.26 - COLLAUDO

Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

La collaudazione stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere.

L'Amministrazione Appaltante, in alternativa, può esercitare la facoltà di far redigere allo stesso Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione in applicazione a quanto disposto dall'art. 237 del D.P.R. n° 207/2010, e dall'art. 141 c. 3 del D. LGS. n° 163/.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., dall'art. 5 della Legge n° 741/1981 e dall'art. 141 del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, Legge n° 166/2000 e legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004).

Art. 2.27 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere un professionista laureato abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione

dell'incarico.

- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con adeguati materiali, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 4) La costruzione, il mantenimento, la segnalazione di passerelle, sia carrabili che pedonali, attraverso gli scavi aperti con necessari corrimano, nonché segnalazioni di legge, sia diurne che notturne in modo che la circolazione su di esse risulti interrotta o limitata;
- 5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- 6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati ed altresì dovrà fornire alla Direzione dei Lavori tutta la certificazione di qualità dei materiali usati, completi di manuale d'uso e relazione di calcolo se necessari; L'appaltatore, altresì, dovrà far eseguire, a proprie spese, la verifica e il Collaudo dell'impianto semaforico, da professionisti abilitati, previo assenso dell'Amm.ne Comunale, con almeno 10 anni di iscrizione al proprio Albo Professionale, oltre che ad essere iscritti ad elenchi speciali, se richiesto, a norma delle vigenti disposizioni normative, e infine dovrà fornire alla Direzione dei Lavori tutta la certificazione di qualità dei materiali usati, completi di manuale d'uso e relazione di calcolo se necessari;
- 7) L'Appaltatore ha l'onere del dimensionamento ed installazione del Quadro Elettrico di cantiere con tutte le apparecchiature interne; il tutto da sottoporre al visto preventivo della D.L. prima della realizzazione;
- 8) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza;
- 9) **La progettazione di dettaglio di cantiere relativa a tutte le opere previste nelle categorie di lavoro sarà eseguita e/o verificata dalla ditta appaltatrice sulla scorta ed in base del presente progetto: dovrà essere eseguito, ove occorrente, il dimensionamento definitivo delle opere architettoniche, delle strutture, degli impianti e delle apparecchiature e dei componenti. Tale progettazione di dettaglio ed i relativi calcoli di verifica e dimensionamento dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. - L'Impresa dovrà presentare alla D.L. programma esecutivo per la elaborazione e consegna della progettazione di cantiere.** Nella progettazione di dettaglio cantieristico la ditta dovrà tener conto delle reali esigenze delle strutture e degli impianti, della reperibilità dei componenti e degli spazi disponibili, il tutto secondo le normative vigenti. L'Impresa Appaltatrice dovrà, a proprie cure e spese (compreso le polizze assicurative necessarie) e senza addebitare aggravii di spese ed oneri per ritardo od altro all'Amministrazione Appaltante, richiedere agli Enti preposti tutte le approvazioni necessarie nonché gli aggiornamenti relativi. Pertanto, e ciò quale condizione essenziale del contratto, l'inizio dei lavori e dei pagamenti corrispondenti per i quali sono necessarie autorizzazioni, licenze integrative od

altro è subordinato all'ottenimento delle stesse. L'Impresa Appaltatrice si impegna altresì a verificare se Decreti, Leggi, Regolamenti, promulgati in corso d'opera, siano compatibili con quanto va eseguendosi, segnalando, tempestivamente, le eventuali sopravvenute necessità all'Amministrazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori, al fine di rimuovere ogni impedimento alla oggettiva realizzazione dell'opera. Tali revisioni ed aggiornamenti e normative, dovranno anch'esse essere redatte dall'Impresa Appaltatrice (all'interno della progettazione di cantiere) senza che la stessa possa avanzare richieste od oneri per ritardo od altro all'Amministrazione Appaltante. I disegni e le calcolazioni, rivenienti da tali aggiornamenti, dovranno essere consegnati alla D.L. preventivamente ed in forma preliminare. Una volta ottenuta l'approvazione, della D.L. la ditta appaltante consegnerà i disegni definitivi in due copie, in riproducibile, secondo formati UNI e su file (supporto magnetico). Tali varianti e/o aggiornamenti potranno essere introdotte in apposite Perizie di Variante, autorizzate dall'Amministrazione appaltante, da redigersi a cura della D.L.;

- 10) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- 11) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- 12) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
- 13) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. *"Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni"* del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- 14) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. n° 128 del 9 aprile 1959.
- 15) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
- 16) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- 17) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 18) La pulizia quotidiana dei marciapiedi in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 19) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- 20) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 21) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS) di cui all'art. 131 comma 2c del D. LGS .n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, Legge n° 166/2000 e legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004) e nel rispetto del D. LGS. . n° 81/2008;
- 22) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Per garantire quanto sopra, se necessario, si dovrà utilizzare la paratia mobile per la salvaguardia della vita degli operai posti nelle trincee di scavo, quando questi ultimi superano una certa altezza, su decisione insindacabile del Direttore dei Lavori. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- 23) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- 24) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 5 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
- 25) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 punto 2) dell'art. 118 sempre del citato D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a misura di cui all'art. "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a misura è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale;
- 26) Provvedere allo smaltimento alle pubbliche discariche controllate del materiale di risulta proveniente dagli scavi;
- 27) L'impresa che per sua responsabilità non dovesse rispettare il termine contrattuale, ovvero assumere un comportamento tale da determinare il blocco del cantiere con conseguente perdita del finanziamento Regionale, resta l'unica responsabile, con l'obbligo della restituzione delle somme già percepite, perché da rimborsare alla Regione

Sicilia, così come previsto dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Sicilia e il Comune di Marsala, senza aver diritto ad alcun pagamento da parte del Comune per le opere già realizzate. Altresì quanto richiamato all'articolo 8, comma 4 del Disciplinare, nell'eventualità di mancato avanzamento lavori e spese per dodici mesi consecutivi, imputabili all'impresa appaltatrice, la stessa ne è responsabile e dovrà restituire anche le somme già percepite, in quanto la Regione Sicilia procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.

Il certificato di collaudo, emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 2.28 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 2.29 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dall'Amministrazione entro un raggio di **10 km** dal cantiere intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 40 del Capitolato Generale.

Art. 2.30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante è competente, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c., il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato,

ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP., con l'esclusione della clausola arbitrale.

Art. 2.31 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati sono indicati nel relativo allegato di progetto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, nonché il compenso a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133, del D. LGS. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, L. n° 166/2000 e legge n° 62/2005 (Comunitaria 2004).

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione in materia di LL. PP. di cui all'art. 5, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

L'Appaltatore, con la partecipazione all' appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dell' offerta, offerta che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativa e di sua convenienza.

Art. 2.32 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Le tratte ricadenti in terreni soggetti ad invasioni di acque dovranno essere costruite e provate in tempo perché possano trovarsi interrato e garantite, con eventuali opere di difesa, al sopravvenire della stagione autunnale.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131, comma 2c, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 128 del sopra richiamato D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/2002.

Art. 2.33 - RESPONSABILITÀ, MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

1. L'impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del presente appalto, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.

2. L'Assuntore rispettando quanto previsto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo a tutte le segnalazioni di difesa, come barricate, segnali, lumi, semafori provvisori, in corrispondenza ai lavori in sede stradale da attuarsi con cavalletti, fanali, ecc., ivi compreso il personale addetto per la deviazione del traffico veicolare ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza di transito dei pedoni e dei veicoli, alla sicurezza degli operai, e ciò sia durante l'esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione.

Tali provvedimenti debbono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Assuntore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Ove si verificassero danni e l'impresa avesse trascurato le precauzioni necessarie, essa dovrà provvedere al risarcimento.

3. Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della viabilità, dovranno prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori e con la Polizia Locale prima di iniziare i lavori.

Nei casi di urgenza, durante l'esecuzione dei lavori, l'Assuntore ha espresso obbligo di prendere ogni misura di sicurezza, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori ed il comando della Polizia Locale.

4. Tutte le segnalazioni di cui sopra saranno conformi alle norme del Codice della Strada.

Gli sbarramenti posti a segnalare lavori in località di particolare traffico veicolare, intenso e veloce o quando vi siano evidenti motivi di pericolo, dovranno essere segnalati esclusivamente con lampeggianti a pila.

5. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'impresa aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di inoltrare le necessarie richieste ai competenti uffici della Polizia Locale comunicando preventivamente presso quali aree e quando verranno eseguiti gli interventi.

Art. 2.34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo .
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2.35 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 "Codice dei Contratti" e DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" e ss.mm.ii., Capitolato Generale di Appalto vigente.

* * * * *

*